



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 89 in data 28-07-2021

Registro Generale N.248

Ufficio proponente	LAVORI PUBBLICI
Data di stesura	28-07-2021
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO :

**DETERMINAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE,
STUDIO MEDICO ASSOCIATO E. PERONI S. MARTINI D. ZAMBON DI VERONA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il D. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale;
- il D. lgs. 50/2016, che delinea le regole da seguire quando si deve concludere un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, o ancora quando occorre stipulare una concessione di lavori o servizi;
- il D.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la L. 241/1990, nell'ambito della quale si rinviengono le norme relative al procedimento amministrativo ed al provvedimento amministrativo;
- il D. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- il D. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09.04.2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 21.12.2015.-

Richiamati altresì i seguenti atti programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 60 del 30.12.2020 comprensiva della nota di aggiornamento;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 61 del 30.12.2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000.-

Visto il Decreto prot. n. 3296 del 28.04.2021, con il quale il Sindaco di Castagnaro ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio per quanto concerne l'Area Tecnica - Settore Lavori pubblici – Urbanistica.-

Richiamate tutte le disposizioni statali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che in Italia prosegue l'emergenza COVID-19, che comporta a seguito dei vari DPCM la necessità di una semplificazione amministrativa nelle procedure che permettano nel periodo di crisi di garantire gli interventi necessari.-

Visto altresì l'art. 1, comma 130, l. 145/2018, che prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al MEPA da 1.000,00 a euro 5.000,00 modificando l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, alla stregua del quale: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Dato atto pertanto che per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 è possibile non ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 1, comma 2, d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, che recita testualmente: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro(omissis)”*;

Preso atto che la disposizione sopra richiamata si caratterizza per un'efficacia transitoria, in quanto, alla luce della previsione di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, va necessariamente osservata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che, alla luce del buon andamento costituzionalmente tutelato, tra i corollari del quale si rinvergono la celerità e speditezza all'azione amministrativa, nonché in considerazione del costo esiguo della commessa da aggiudicare, non si è proceduto all'acquisizione di alcun preventivo per i motivi di seguito specificati;

Constatato che peraltro la celerità e la speditezza dell'azione amministrativa sono altresì riconducibili alle stesse esigenze che si intendono soddisfare per il tramite delle disposizioni di carattere emergenziale di cui al d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020.

Premesso che la medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.

Che il medico del lavoro ha una particolare esperienza nell'identificare i sintomi causati dall'esposizione del lavoratore: agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici e fattori di rischio psicosociali (es. stress lavoro correlato).

Considerato che ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro") qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati in base all'art. 55 del D.Lgs.vo 277/91 (ora soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle Assicurazioni possono ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione.

Considerato inoltre che il Datore di Lavoro può scegliere fra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):

- convenzionarsi con una struttura pubblica o privata che assegna all'Azienda un proprio Medico Competente;
- convenzionare un Medico Competente libero professionista;
- assumere alle proprie dipendenze un Medico Competente.-

Vista la necessità di affidare l'esecuzione delle attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori dipendenti presso l'Ente, secondo le normative vigenti.-

Vista l'offerta pervenuta dallo Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona per lo svolgimento di tali attività, che prevede nel dettaglio:

- a) la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- b) la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) l'istituzione di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- d) la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria e l'informazione riguardo la necessità di conservazione;

- f) l'invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- g) l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- h) l'informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- i) la comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e l'informazione sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) il sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- m) la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori dipendenti potranno essere eseguite presso la sede aziendale o presso l'ambulatorio dello Studio medico di via Bozzini, 7/C - 37135 Verona.

Il compenso per le prestazioni di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti (punti e, f, g) che saranno ritenuti a rischio secondo la normativa vigente viene fissato come segue:

- Visita medica € 37,00
- Spirometria € 20,00
- Audiometria € 22,00
- Visiotest € 28,00

Per tutte le altre prestazioni sopraelencate (punti a, b, c, d, h, i, l, m), costituenti l'attività di consulenza, viene stabilito un compenso annuo di € 500,00.

Le prestazioni sanitarie e l'attività di consulenza sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72 e successive modifiche.

Altri accertamenti specialistici eventualmente necessari per la formulazione del giudizio di idoneità (ad es. esami di laboratorio e/o visite specialistiche) saranno direttamente regolati dall'Azienda con il laboratorio o la struttura incaricata.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 315 del 01.10.2020, con la quale veniva determinato di affidare allo Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona tali attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori dipendenti del ns. Ente e di impegnare a tale scopo e a favore dello Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona la somma di euro 2.000,00 all'intervento n. 01.02-1.03.02.18.001/1045 del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020, CIG Z182E91209.-

Ritenuto di rinnovare l'affidamento allo Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona dello svolgimento delle attività sopra specificate, per l'importo complessivo di euro 2.500,00.-

Ritenuto di impegnare a tale scopo la somma di euro 2.500,00 all'intervento n. 01.02-1.03.02.18.001/1045 del Bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 a favore dello Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona.-

Considerato che l'importo richiesto pare conveniente e comunque non oneroso alla luce dei prezzi medi applicati nell'ambito del mercato di riferimento.-

Visto l'art. 26, comma 3, l. 488/1999, in base al quale in particolare "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi";

Considerato che, nell'ambito del caso in esame, alla luce del prezzo offerto, risulta rispettato il limite massimo sancito dalla disposizione sopra richiamata;

Visto l'art. 23 del d. lgs. 50/2016, che impone, per gli appalti relative alle forniture ed i servizi, un unico livello di progettazione;

Considerato altresì che non vengono in rilievo interferenze né si rinvencono oneri particolari quanto alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81/2008;

Visto l'art. 80 d. lgs. 50/2016, che individua i casi nei quali un determinato operatore economico deve essere escluso dalla procedura volta alla conclusione di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture;

Considerato che lo Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona, dal quale, sulla base delle valutazioni sopra esposte, si procederà all'acquisto, ha autocertificato di non versare in alcuna delle condizioni delineate dall'art. 80 d. lgs. 50/2016 e che di essa è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva, e che pertanto, rispetto all'affidamento in esame, non vengono in rilievo cause di esclusione;

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. Di rinnovare l'affidamento allo Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona delle attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori dipendenti del ns. Ente sopra specificate;
3. Di impegnare, per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2, la somma di euro 2.500,00 all'intervento n. 01.02-1.03.02.18.001/1045 del Bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 a favore dello Studio Medico Associato E.Peroni – S.Martini – D.Zambon Specialisti in Medicina del Lavoro di Verona;
4. CIG del servizio ZE932AA320;
5. Di procedere alle pubblicazioni legislativamente previste dagli art. 37 d. lgs. 33/2013 e 1, comma 32, l. 190/2012;

6. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;
7. Di trasmettere la stessa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 9, d. lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Alla luce dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare l'autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente Determinazione può formare oggetto di impugnazione tramite l'uso degli strumenti di seguito indicati, tra loro alternativi:

- Ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.-

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
F.to MELETTI MARINA

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ESECUZIONE ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE,
STUDIO MEDICO ASSOCIATO E.PERONI S.MARTINI D.ZAMBON DI VERONA**

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to NEGRI ROMINA

N. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moretto Rita